|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: cr.marche01@lnd.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/09/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc177139116)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc177139117)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc177139118)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc177139119)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CU n. 157 del 19.09.2024 LND**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale in epigrafe inerente l’elezione dei Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**VARIAZIONI AL CALENDARIO**

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

**U.S.D. SANGIORGESE M.RUBBIANESE** disputerà le gare interne **DOMENICA ore 17,00 sul campo sportivo “Luca Pelloni” di Porto San Giorgio.**

**ANNULLAMENTO TESSERAMENTI ANNUALI**

Vista la richiesta di annullamento presentata dagli esercenti attività genitoriale ed il consenso della società di appartenenza, considerato che non è ancora iniziata l’attività riservata alla categoria di appartenenza, si procede all’annullamento del seguente tesseramento annuaei ai sensi delle vigenti disposizioni federali:

**MORLESI LEONARDO nato 08.07.2009 947.047 A.S.D. SANGIUSTESE VP**

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, ai seguentI calciatori/calciatrici:

**RENZONI CHRISTIAN nato 03.04.2009 700.443 A.S. BULDOG T.N.T. LUCREZIA**

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE**

**COMPOSIZIONE GIRONI**

**Delegazione Provinciale PESARO URBINO**

**Girone A**

67315 C.S.I.DELFINO FANO

930142 A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO

 17550 U.S.D. FALCO ACQUALAGNA

962304 FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD

 33040 G.S. MURAGLIA S.S.D. A R.L.

949432 A.S.D. REAL METAURO 2018

700073 SENIGALLIA CALCIO

 80011 A.S.D. TRECASTELLI POLISPORTIVA

922701 U.S. FORTUNA FANO

 53940 A.S.D. VADESE CALCIO

962982 VF ADRIATICO

**Delegazione Provinciale ANCONA**

**Girone B**

947201 A.S.D. ATLETICO CONERO

 74536 A.S.D. AURORA CALCIO JESI

 60530 S.S.D. BORGHETTO

 72900 A.S.D. CAMERANO CALCIO

 75960 ASD.P. CANDIA BARACCOLA ASPIO

 14920 A.S.D. CUPRAMONTANA G.IPPOLITI

 81861 U.S. FILOTTRANESE A.S.D.

943430 A.S.D. GIOVANE OFFAGNA S.B.A.

 77738 A.S.D. LE TORRI CASTELPLANIO

922779 OSTRA CALCIO ASD

955014 A.S.D. REAL PORTO SENIGALLIA

 66941 A.S.D. SAN BIAGIO

**Delegazione Provinciale MACERATA**

**Girone C**

700464 A.S.D. CALDAROLA G.N.C.

700056 A.S.D. CINGOLANA SAN FRANCESCO

700007 A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO

700065 S.S.D. MOGLIANESE

 80938 A.S.D. MONTECASSIANO CALCIO

914016 A.S.D. MONTEMILONE POLLENZA

 67925 A.S.D. PASSATEMPESE

 39170 S.S. PORTORECANATI A.S.D.

952822 A.S.D. REAL ELPIDIENSE CALCIO

962842 S.S. POTENZA PICENA 1945

 70301 C.S. VILLA MUSONE

**Delegazione Provinciale ASCOLI PICENO**

**Girone D**

952819 A.S.D. CASTEL DI LAMA

949212 A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP

 67124 U.S. COMUNANZA

 75400 A.S.D. CUPRENSE 1933

205335 SSDARL POLISPORTIVA BORGOSOLESTA

910308 A.S.D. PORTA ROMANA

953809 A.S.D. REAL EAGLES VIRTUS PAGLIA

204353 POL.D. U.MANDOLESI CALCIO

943458 A.S.D. U.S. PEDASO CAMPOFILONE

650729 A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA

953911 A.S.D. USA FERMO 2021

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 33 – RIUNIONE DEL 9 settembre 2024

Procedimento n. 2/TFT – 2024/2025

Decisione n. 4/TFT 2024/2025 relativa al

ricorso della A.S. Jesina del 17-8-2024

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vice-Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente Segretario f.f.

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott. Donatella Bordi - Componente

nella riunione del 9 settembre 2024 in relazione al ricorso della società A.S. Jesina Srl del 17 agosto 2024 ha emesso la seguente decisione.

FATTO

 Con ricorso del 17 agosto 2024 la società A.S. Jesina Srl, (di seguito per brevità Jesina) difesa dall’avv. Fabrizio Duca ha convenuto dinanzi all’intestato Tribunale il Comitato Regionale Marche, la Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società Alma Juventus Fano 1906 srl (di seguito per brevità Fano), chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

 “ Voglia l’Ill.mo Tribunale,

*in via cautelare*

*-* Sospendere, anche *inaudita altera parte,* l’efficacia Comunicato Ufficiale n. 15 del 13/08/2024 C.R. Marche in relazione al calendario di Coppa Italia Eccellenza e Coppa Italia Promozione s.s. 2024-2025;

*sempre in via cautelare*

- Sospendere, anche inaudita altera parte, quantomeno, le prime gare di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza Marche e Coppa Italia Dilettanti Promozione Marche, previste per il 31/08/2024 e 01/09/2024, sino alla definizione del presente giudizio o, comunque, in ulteriore subordine, sospendere le sole gare in cui dovrebbero partecipare Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. e la A.S. JESINA S.r.l.;

*sempre in via cautelare*

*-* Anticipare la data di discussione delle sole istanze cautelari ovvero della presente istanza cautelare ovvero delle istanze cautelari e del merito a data antecedente al 31 agosto 2024.

 *in ogni caso e comunque si reiterano le istanze istruttorie già avanzate chiedendo, altresì, che* ***prima della celebrazione della udienza*** *( cautelare/ cautelare e di merito ) il Tribunale Voglia, anche con proprio provvedimento fuori udienza*

- disporre l’acquisizione di tutta la documentazione meglio indicata al par. 6 del ricorso, da intendersi qui ripresa e trascritta. “

 La Jesina ha allegato al ricorso il C.U. n. 15 del 13-8-2024 C.R. Marche.

 Va evidenziato che nella seconda facciata del documento la Jesina ha scritto:

***“ PREVIA IMPUGNAZIONE ANCHE DEL C.U. N. 15 DEL 13 AGOSTO 2024, .*** *FORMULA ISTANZA URGENTE DI ANTICIPAZIONE DI UDIENZA OVVERO DI SOSPENSIONE, ANCHE INUADITA ALTERA PARTE, OLTRE CHE DEI PROVVEDIMENTI GIA’ IMPUGNATI CON RICORSO DEL 12 AGOSTO 2024* ***DELL’ATTO ODIERNAMENTE IMPUGNATO ( CU N. 15/2024)… “.***

Risulta quindi palese e incontestabile che la Jesina abbia proposto ricorso avverso il C.U. n. 15 del 13 agosto 2024, avendolo testualmente esplicitato.

 Non essendo state allegate le ricevute di spedizione dell’atto alle controparti, il tribunale le ha richieste con PEC del 18-8-2024, scrivendo esplicitamente che nella istanza pervenuta era stato “ *indicato che si è proposto ricorso avverso il C.U. n. 15 del C.R. Marche pubblicato il 13 agosto 2024 “.*

 L’avv. Duca ha inviato le ricevute di consegna dell’atto alle controparti per cui in data 19 agosto 2024 il tribunale ha fissato l’udienza del 2 settembre 2024 alle ore 17.00 – prima camera di consiglio utile - per la discussione della istanza cautelare relativa a quanto stabilito per le gare di Coppa Italia nel C.U. 15 del 13-8-2024 impugnato e, dovendo essere rispettati i termini previsti dall’art. 95 C.G.S., ha fissato la discussione del merito del ricorso per il giorno 9 settembre 2024 ore 17.30, inviando la relativa comunicazione a tutte le parti.

 Ovviamente il Tribunale non ha emesso alcun provvedimento in relazione alla (ripetuta) istanza cautelare inserita nel ricorso che riguardava l’impugnazione del C.U. n. 11 del 31 luglio 2024, essendo stata già fissata l’udienza di discussione sia della relativa istanza cautelare che del merito per il giorno 2 settembre 2024.

 L’udienza di discussione della istanza cautelare è stata poi differita al 3 settembre 2024 per impedimento del tribunale che nel giorno 2 settembre 2024 doveva svolgere il compito di Collegio di Garanzia Elettorale per l’assemblea elettorale del C.R. Marche, successivamente fissata.

 In data 29 agosto 2024 si è costituito in giudizio il Comitato Regionale Marche, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

 “Voglia l’ecc.mo Tribunale Federale Territoriale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta:

- respingere le richieste cautelari avanzate da parte ricorrente, non sussistendo alcun fumus boni iuris ed alcun pregiudizio grave ed irreparabile, come richiesto dall’art. 96 del codice di giustizia sportiva;

- respingere in ogni caso il ricorso nel merito perché del tutto infondato in fatto e diritto.

 Con vittoria di spese e compensi di legge”.

 Il C.R. Marche ha prodotto la memoria difensiva relativa al ricorso avverso il C.U. n. 11/2024. alla stessa integralmente riportandosi, insieme ai documenti alla stessa allegati, tra cui le varie comunicazioni intercorse con le parti, tra cui la lettera del 23 agosto 2024 del C.R. Marche inviata alla Jesina con la quale è stata trasmessa la documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti del 31 luglio 2024 e tutta la documentazione inerente l’iscrizione al campionato della società Alma Juventus Fano 1905 srl.

 In base a tale documentazione il C.R. Marche ha chiesto la reiezione del ricorso e di tutte le istanze con lo stesso inoltrate in quanto infondate in fatto ed in diritto, facendo altresì presente che il C.R. Marche in data 17 agosto 2024 aveva disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare di Coppa Italia della Jesina e del Fano, per cui non vi era motivo per deliberare un provvedimento cautelare.

 In data 30 agosto 2024 l’avv. Fabrizio Duca per la Jesina ha inviato una memoria difensiva nella quale sono precisate le argomentazioni svolte a sostegno del ricorso; in pratica sono state svolte le stesse contestazioni svolte nell’altro ricorso, derivando l’impugnazione del C.U. n. 15/2024 dagli stessi presupposti posti alla base del ricorso avverso il C.U. n. 11/2024 in quanto la partecipazione della Jesina e del Fano alla Coppa Italia dei relativi campionati di appartenenza, rispettivamente di Promozione ed di Eccellenza, derivava dalla iscrizione delle due società ai predetti rispettivi campionati.

 La Jesina sostiene che l’iscrizione del Fano al campionato Eccellenza sia stata illegittimamente accettata dal C.R. Marche, lamentando

 1) la mancata evasione della istanza di accesso agli atti dalla stessa società inoltrata al Comitato Regionale Marche in data 31 luglio 2024;

 2) la violazione del C.U. n. 4 del 4 luglio 2024, dell’art. 3 dello statuto del Coni e dell’art. 19 delle N.O.I.F. in materia di disponibilità del campo di giuoco;

 3) l’invalidità della delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Marche in merito alla ammissione del Fano in Eccellenza;

 4) - 5) l’inosservanza, da parte del Fano, del C.U. n. 4 del 4 luglio 2024 del C.R. Marche in materia di ammissione ai campionati per la mancata regolarizzazione delle pendenze nei confronti dei tesserati e per impossibilità di indicare il campo di giuoco nel secondo termine del 29 luglio 2024

 Alla memoria del 30 agosto 2024 sono stati allegati questi ulteriori documenti:

 17 ) Pec 25/08/2024 richiesta documentazione al CR Marche;

 18) Pec 23 agosto CR Marche in risposta ad istanza di accesso agli atti e relativi allegati;

 18/bis ) Pec 27 agosto CR Marche in risposta alla integrazione degli atti inoltrati in seguito alla istanza di accesso agli atti e relativi allegati;

 19 ) Comunicazioni Come di Fano / Alma Juventus Fano;

 20 ) Convenzione Comune di Fermignano / ASD Fermignano Calcio;

 21 ) Vallesina TV “ *Alma Fano: il Sindaco di Fermignano coinvolge la Prefettura “;*

 *22)* Resto del Carlino, 29 agosto 2024, “ *Alma Fano, gli ex giocatori diffidano il club. “.*

 Alla udienza di discussione del 3 settembre 2024 hanno partecipato i legali delle parti, in presenza l’avv. Duca per la Jesina e in collegamento da remoto, autorizzato dal collega presente, gli avvocati Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli per il C.R. Marche; tutti i legali hanno illustrato le proprie argomentazioni e ciascuno ha insistito nelle rispettive richieste e conclusioni come verbalizzato in atti, chiedendo concordemente che nel verbale di discussione della udienza fissata in relazione alla istanza cautelare relativa al ricorso del 17 agosto 2024 venisse riprodotto ed integralmente riportato quanto verbalizzato nella discussione appena conclusa relativa alla discussione del ricorso del 12 agosto 2024.

 Al termine della discussione il Tribunale respingeva l’istanza cautelare, non sussistendo i presupposti di legge ( fumus boni juris e periculum in mora ) per accoglierla, tenuto conto anche della decisione di reiezione assunta nell’altro ricorso e del fatto che la gare di Coppa Italia della Jesina e del Fano erano state rinviate a data da destinarsi.

 In data 6 settembre 2024 si è costituita in giudizio l’ALMA JVENTUS FANO depositando la relativa memoria difensiva con numerosi allegati, nella quale concludeva per il rigetto del ricorso di parte avversa anche a seguito del giudicato del 3/9/2024 emesso dal tribunale, nonchè ribadendo le eccezioni proposte nelle memorie difensive depositate nel primo procedimento che venivano allegate insieme a tutta la relativa documentazione.

 In data 9 settembre 2024 l’avv. Duca per la Jesina ha inviato delle note di udienza da far parte integrante del verbale della udienza di discussione del 9 settembre 2024, affermando che “ *Il Tribunale sembra aver valutato l’istanza endo processuale quale autonomo ricorso. “,* sostenendo che l’atto inviato sarebbe consistito semplicemente in una istanza di anticipazione della udienza già fissata e non si sarebbe trattato di un ricorso autonomo.

 La Jesina, peraltro, ha aggiunto la dichiarazione *“ … non può non rilevarsi allo stato il venir meno di un interesse alla decisione tanto cautelare ( già assunta ) quanto nel merito ( derivata e dipendente unicamente dalle sorti del gravame avverso la decisione 1/TFT 2024/2025) con conseguente rinuncia alla istanza e alle doglianze mosse avverso il C.U. n. 15 con atto del 17 agosto 2024. “ .*

Alla udienza di discussione del 9 settembre 2024 hanno partecipato da remoto i legali delle parti, ovvero l’avv. Duca per la Jesina e l’avvocato Alessandro Gammieri per il Fano e l’avvocato Giancarlo Gentile per il C.R. Marche; tutti i legali hanno illustrato le proprie argomentazioni e ciascuno ha insistito nelle rispettive richieste e conclusioni come verbalizzato in atti.

DIRITTO

 Vanno preliminarmente esaminate le dichiarazioni della ricorrente fatte sia nelle note di udienza allegate al verbale di discussione del 9 settembre 2024 sia nella verbalizzazione stessa.

 La Jesina, in maniera contraddittoria e confusa, e per la prima volta in tale sede, non avendo in precedenza eccepito alcunchè in merito, sembra voler sostenere che l’atto inviato il 17 agosto 2024 non era un ricorso, ma una semplice istanza di anticipazione di udienza in relazione al ricorso presentato in data 12 agsoto 2024 e, quindi - pur non rinunciando ad esso - ha dichiarato di non avere più interesse alla istanza.

 Va qui ricordato quanto già scritto sopra.

 Infatti:

a) nella seconda facciata dell’atto inviato il 17 agsoto 2024 la Jesina ha scritto:

***“ PREVIA IMPUGNAZIONE ANCHE DEL C.U. N. 15 DEL 13 AGOSTO 2024, .*** *FORMULA ISTANZA URGENTE DI ANTICIPAZIONE DI UDIENZA OVVERO DI SOSPENSIONE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE, OLTRE CHE DEI PROVVEDIMENTI GIA’ IMPUGNATI CON RICORSO DEL 12 AGOSTO 2024* ***DELL’ATTO ODIERNAMENTE IMPUGNATO ( CU N. 15/2024)… “,***

b) nella pec del 18-8-2024 il tribunale ha richiesto alla Jesina di inviare le ricevute di consegna alle controparti, specificando testualmente che nell’atto pervenuto era stato “ ***indicato che si è proposto ricorso avverso il C.U. n. 15 del C.R. Marche pubblicato il 13 agosto 2024 “:*** la Jesina ha risposto a tale richiesta, inviando le ricevute di consegna, ma senza nulla obiettare in relazione al fatto che era stato precisato che era stato proposto un ricorso;

c) il tribunale con pec del 19 agosto 2024 ha fissato per il 2 settembre 2024 ore 17.00 l’udienza di “ discussione della istanza cautelare e per il 9 settembre 2024 ore 17.30 l’udienza di “ ***discussione del ricorso presentato in data 17/08/2024 “,*** con gli avvertimenti previsti dall’art. 95 CGS.

 Anche rispetto a tale inequivocabile comunicazione nulla ha osservato la Jesina, così come è rimasta inerte, quando le parti hanno ricevuto la comunicazione del 24 agosto 2024 di rinvio al 3 settembre 2024 ore 17.00 della udienza di discussione della istanza cautelare per impedimento del Tribunale.

 Risulta quindi evidente che la Jesina ha dichiarato di voler proporre ricorso avverso il C.U. n. 15/2024 e che nulla ha obiettato nei confronti dei provvedimenti del Tribunale che ha fissato le date per la discussione della istanza cautelare e del merito di questo secondo ricorso.

 Tale palese evidenza è stata confermata dalla costituzione in giudizio del C.R. Marche, dal deposito della memoria difensiva del 30-8-2024 della Jesina ( che anche in tale atto nulla ha obiettato ) ed anche dalla costituzione in giudizio del Fano.

 Risulta quindi insostenibile la tardiva tesi della Jesina, esposta soltanto in sede di udienza di discussione del 9 settembre 2024, che la stessa non aveva intenzione di presentare un nuovo ricorso, ma soltanto una istanza di anticipazione di udienza in relazione al ricorso del 12 agosto 2024.

 La Jesina ha presentato un ricorso e, come richiesto dalla difesa del C.R. Marche, lo stesso va deciso.

 Ciò stabilito, prima del merito va esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal Fano, il quale nella memoria del 30 agosto 2024, allegata alla costituzione in giudizio nel presente procedimento ed alle cui conclusioni si è riportata, sostiene che la Jesina non avrebbe alcun diritto processuale in quanto il suo inserimento nella graduatoria di rispescaggio costituirebbe una semplice aspettativa da poter esercitare solo ed esclusivamente nel caso in cui un club, avente diritto, sia stato escluso dall’organo federale competente a decidere sull’ammissione ai campionati.

 Tale eccezione appare infondata in quanto la giurisprudenza in materia ha più volte affermato la legittimazione attiva del soggetto che può vantare una posizione speciale e qualificata rispetto al provvedimento autoritativo dal cui effetto deriverebbe l’ingiusta lesione della propria situazione giuridica.

 Il Tribunale ritiene che la posizione della Jesina che nel C.U. n. 9 del 25-7-2024 risulta essere inserita nella Graduatoria per Completamento Organici 2024/2025 al secondo posto della categoria Eccellenza dopo la società ATLETICO CENTOBUCHI sia tale da legittimare il suo diritto a ricorrere contro il provvedimento qui impugnato, anche perchè nel C.U. n. 11 del 31 luglio 2024 risulta essere stata inserita nell’organico Eccellenza la società ATLETICO CENTOBUCHI per cui l’eventuale esclusione del FANO in conseguenza del ricorso in esame comporterebbe l’inserimento della JESINA nell’organico ECCELLENZA.

 Pertanto sussiste un interesse non solo personale e diretto della Jesina alla proposizione del ricorso ma anche attuale e concreto dal quale può derivare una prospettiva di vantaggio per cui sussiste la legittimazione attiva in capo alla ricorrente.

 Nel merito del ricorso lo stesso risulta infondato in quanto la documentazione prodotta dimostra che il C.R. Marche ha agito con osservanza delle norme in materia.

 Infatti debbono essere respinte in quanto non fondate tutte le eccezioni sollevate dalla Jesina, ovvero:

a) necessità di indicare un impianto di gioco situato nel comune di appartenenza, ovvero quello di Fano, mancata indicazione nei termini di un campo sportivo alternativo a quello di Fano, tardività dell’invio della richiesta di deroga ai sensi dell’art. 19, comma 4, NOIF, necessità che un impianto di gioco sia esclusivamente a disposizione di una unica società;

b) illegittimità della convenzione stipulata con la società Fermignanese per l’utilizzo del campo sportivo di Fermignano;

c) sussistenza di pendenze debitorie a carico del Fano;

d) carenza di motivazione nella decisione del Consiglio direttivo del C.R. Marche.

 Tali eccezioni vanno respinte in base alle seguenti motivazioni.

**a) necessità di indicare un impianto di gioco situato nel comune di appartenenza, ovvero quello di Fano, mancata indicazione nei termini di un campo sportivo alternativo a quello di Fano, tardività dell’invio della richiesta di deroga ai sensi dell’art. 19, comma 4, NOIF, necessità che un impianto di gioco sia esclusivamente a disposizione di una unica società.**

 La Jesina sostiene che :

1- il Fano avrebbe dovuto obbligatoriamente indicare quale impianto di gioco dove disputare le sue gare casalinghe, un campo sportivo ubicato nel Comune di Fano;
2 – il Fano non avrebbe indicato nei termini un impianto di gioco alternativo a quello di Fano;

3 – la richiesta di deroga ex art. 19 comma 4 NOIF sarebbe stata inviata in ritardo;

4 – sia necessario che un impianto di gioco sia a disposizione e sia utilizzato da una sola società sportiva.

 Tale contestazioni risultano essere prive di fondamento di fatto e giuridico.

 Innanzitutto la lettura dell’art. 19 NOIF consente di verificare che la disposizione facoltizza i Comitati Regionali ad autorizzare lo svolgimento delle gare in Comuni diversi da quello in cui ha sede la società, sussistendone fondati motivi: non esiste quindi un obbligo invalicabile di disputare le gare in un campo sportivo situato nel proprio comune.

 Nel caso in esame la società Fano, sin dalla tempestiva presentazione della domanda di iscrizione al campionato ( vedi documento n. 5 prodotto dal C.R. Marche ), ha richiesto in deroga all’art. 19 delle NOIF, di disputare le gare in un campo diverso da quello di Fano: infatti nella domanda di iscrizione al campionato il Fano ha indicato l’impianto sportivo di Osimo.

 Il C. R. Marche con pec del 23 luglio 2024 ha comunicato al FANO che, verificato che nella domanda di iscrizione era stato indicato come campo sportivo ove disputare le gare casalinghe quello ubicato in Osimo, cioè un impianto di gioco sito in un comune diverso da quello in cui ha la sede il Fano, ha fissato il termine perentorio del 29 luglio 2024 per indicare un impianto idoneo alla disputa del campionato di competenza nel comune di Fano o per presentare istanza in deroga ai sensi dell’art. 19 comma 4 delle NOIF, restando impregiudicata ogni valutazione in ordine alla domanda di ammissione e alla eventuale istanza in deroga.

 Il Fano con Pec del 24 luglio 2024 ( vedi doc. 6 prodotto dal C.R. Marche ) ha inviato l’ istanza di deroga ex art. 19 comma 4 delle NOIF, motivandone le ragioni e provandole con la documentazione alla stessa allegata.

 In particolare, la suddetta società ha evidenziato che il diniego dell’amministrazione comunale di Fano all’utilizzo del campo sulla presunta sussistenza di debiti scaduti, fosse del tutto immotivato, documentando l’intervenuta sospensione della cartella di pagamento e la rateizzazione di residui debiti riferibili alla precedente gestione.

 Nella istanza in deroga veniva indicato l’impianto di gioco di Osimo.

 Il FANO con PEC del 26 luglio 2024 prodotta in atti inviava una integrazione alla istanza in deroga nella quale comunicava di aver ottenuto la disponibilità anche dell’impianto di gioco sito in Fermignano, posto nella medesima provincia e nelle immediate vicinanze del Comune di Fano ( PU ), a differenza del campo sportivo, già indicato, di Osimo posto nella provincia di Ancona, allegando l’accordo raggiunto con la società Fermignanese, soggetto concessionario dell’utilizzo dell’impianto di gioco sito nel Comune di Fermignano.

 Anche tale integrazione risulta essere stata inviata entro il termine del 29 luglio 2024 ore 13.00 stabilito dal C.R. Marche.

 Prima che il C.R. Marche assumesse la decisione in relazione alla domanda di iscrizione del Fano al campionato Eccellenza e quindi che venisse assunta anche la decisione relativa alla istanza di deroga inoltrata ex art. 19 comma 4 NOIF, con due PEC inviate in data 29 luglio 2024 – rispettivamente la prima alle ore 19.53 e la seconda alle 23.46, il Fano ha comunicato al C.R. Marche che avrebbe disputato le gare casalinghe del campionato Eccellenza nell’impianto di Fermignano ( prima PEC ) ed ha inviato ad integrazione della istanza di deroga due nulla osta alla disponibilità del campo di giuoco di Fermignano ( seconda PEC ) .

 Il Consiglio Direttivo del C.R. Marche con verbale n. 3 del 31 luglio 2024 ha accolto l’istanza deroga ex art. 19, comma 4 NOIF inoltrata dal Fano e, non sussistendo altri impedimenti, ed ha accettato la domanda di iscrizione del Fano al campionato Eccellenza.

 Con PEC del 31 luglio 2024 il Presidente del C.R. Marche ha comunicato al Fano che in relazione alla istanza in deroga ex art. 19 delle N.O.I.F. *“ la suddetta istanza alla luce delle ragioni addotte è accolta in via eccezionale per la sola stagione sportiva 2024/2025. Ne consegue che la società in indirizzo disputerà le gare casalinghe del campionato di Eccellenza 2024/2025, organizzato dal Comitato regionale Marche, presso l’impianto sportivo “ Comunale principale “ presso il Comune di Fermignano. “.*

 Alla luce di quanto esposto, la società Fano non è incorsa in nessuna inosservanza di termini perentori, avendo effettuato quanto richiesto ai fini della indicazione del campo di giuoco diverso da quello ubicato nel suo Comune, sin dal 15 luglio 2024 ed avendo inoltrato tempestivamente entro il termine fissato per le ore 13.00 del 29 luglio 2024 sia la istanza di deroga ex art. 19, comma 4, NOIF on indicazione dell’impianto di Osimo in data 25 luglio 2024, sia la integrazione con indicazione anche dell’impianto di Fermignano in data 26 luglio 2024.

 La istanza di deroga e l’integrazione risultano inviate tempestivamente e contenevano sia i documenti attestanti la disponibilità dei due campi sportivi che le comprovate motivazioni per ottenere la deroga per cui non risulta violato alcun termine.

 Ai fini del rispetto del termine, il Tribunale ritiene non rilevante l’invio – dopo la scadenza del termine - delle due PEC del 29 luglio 2024 alle ore 19.53 in quanto con tali invii il Fano, da un lato, ha soltanto comunicato di voler optare per l’impianto di Fermignano, posto nella stessa provincia in cui si trova la sua sede e nelle vicinanze dello stesso comune di Fano, ed inviato ii nulla osta alla disponibilità del campo di Fermignano ad integrazione della istanza di deroga, alla quale era stata già allegato l’accordo sottoscritto con la Fermignanese per l’utilizzo dell’impianto sportivo suddetto.

 Alla scadenza del termine fissato dal C.R. Marche per le ore 13.00 del 29 luglio 2024 l’istanza di deroga era stata comunque presentata ed era completa di tutta la documentazione necessaria per cui il Consiglio Direttivo del C.R. Marche ben avrebbe potuto accogliere l’istanza, accettando come campo di gioco o quello di Osimo o quello di Fermignano.

 Quindi vanno respinte le eccezioni relative alla mancata indicazione di un campo sportivo e di tardività nell’invio della istanza di deroga ai sensi dell’art. 19, comma 4, NOIF, così come va respinta la eccezione relativa alla necessita che una società abbia a disposizione in via esclusiva un impianto di gioco, non essendo ciò previsto da alcuna norma ed essendo fatto notorio la legittima utilizzazione di un campo sportivo da parte di più di una società.

 **b) illegittimità della convenzione stipulata con la società Fermignanese per l’utilizzo del campo sportivo di Fermignano**

Va respinta la contestazione relativa alla presunta invalidità dell’accordo stipulato tra la Fermignanese e il Fano in relazione all’utilizzo del campo sportivo di Fermignano anche da parte del Fano.

 Infatti, come risulta dalla convenzione tra il Comune di Fermignano e la società Fermignanese, quest’ultima è autorizzata a far utilizzare l’impianto anche da altre società sportive, senza dover chiedere alcuna autorizzazione all’amministrazione comunale a meno che non si tratti di società aventi sede nello stesso comune di Fermignano.

 Risulta peraltro pacifico che l’utilizzo del campo sportivo di Fermignano sia stato già concesso ad altre squadre di altri comuni, come è avvenuto per la società Acqualagna, senza che sia stata richiesta l’autorizzazione al Comune e senza che il Comune abbia obiettato o contestato alcunchè.

 Peraltro le dichiarazioni del Sindaco di Fermignano, riportate nell’articolo della Vallesina TV prodotto dalla società ricorrente, confermano che nessuna autorizzazione deve essere chiesta all’amministrazione comunale, la quale – a parole del suo primo cittadino - non ha contestato la mancanza dell’autorizzazione del comune a far svolgere sul suo campo sportivo le gare di Eccellenza del Fano, ma ha posto soltanto una questione di ordine pubblico, rivolgendosi per tale problema al Prefetto, dichiarando: “ *L’amministrazione comunale non c’entra assolutamente nulla con questa storia in quanto la decisione l’ha presa l’Unione sportiva Fermignanese, subaffitando l’impianto sportivo. Ho chiesto al Prefetto un presidio adeguato di forze dell’ordine e se ciò non potesse essere garantito dovrei firmare una ordinanza per vietare le partite. “*

 **c) sussistenza di pendenze debitorie a carico del Fano;**

 La ricorrente deduce di essere a conoscenza di pendenze debitorie della società Fano nei confronti di tesserati e che quindi la sua ammissione al Campionato di Eccellenza sarebbe illegittima per violazione del CU n. 4/2024 che imporrebbe l’assolvimento di detti debiti.

 Nessuna prova è stata fornita in merito a tale contestazione se non la produzione di articoli di giornale che non hanno e non possono avere alcun valore probatorio in relazione alla necessità che fa carico al C.R. Marche di accertare al momento della iscrizione al campionato di competenza che la società non abbia pendenze e, nel caso in esame, il Comitato ha effettuato i dovuti rituali accertamenti dai quali non sono emersi nè lodi arbitrali emessi a favore di tesserati, né altri equipollenti titoli comprovanti la sussistenza di tali presunti debiti.

 Nell’estratto del C.U. n. 1 della LND prodotto in atti la materia è disciplinata a pagina 5 e si dispone che debba essere effettuato il pagamento dei soli lodi emessi alla data del 31 maggio 2024 ( vedi doc. 8 prodotto dalla difesa del C.R. Marche ).

 Per quanto riguarda il Fano non sono risultate esistere pronunce debitorie da soddisfarsi per cui l’eccezione va rigettata essendo infondata.

 **d) carenza di motivazione nella decisione del Consiglio Direttivo del C.R. Marche.**

 La Jesina sostiene che la decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche di accoglimento della domanda del Fano di disputare le partite di Campionato fuori del proprio Comune sarebbe priva di motivazione.

 Anche tale doglianza non è fondata.

 Risulta per tabulas come il Comitato abbia preso in esame l’istanza in deroga, disponendone l’accoglimento sulla scorta delle ragioni addotte nella medesima domanda, il che rende il provvedimento assolutamente motivato,

 Infatti nella lettera del 31 luglio 2024 del Presidente del C.R. Marche inviata al Fano ( doc. n. 7 prodotto dal C.R. Marche ) si legge che l’istanza in deroga è accolta “*alla luce delle ragioni addotte “.*

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 9 settembre 2024.

 Il Relatore e Presidente

 Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 17 settembre 2024

Il Segretario f.f.

Francesco Scaloni

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Causa disguido tecnico, nel CU n. 44 del 18.09.2024, nel programma gare, Campionato Juniores Under 19 Regionale, non compariva la gara SANGIORGESE M.RUBBIANESE/MONTICELLI CALCIO S.R.L. che è regolarmente programmata per domenica 22.09.2024 ore 17,00, Campo “Luca Pelloni” di Porto San Giorgio.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30/09/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 19/09/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |